CAMERA DEI DEPUTATI N. 1756

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CANDIANI

Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di requisiti per l'elezione alla carica di deputato

Presentata il 5 marzo 2024

Onorevoli Colleghi ! – L'articolo 56, terzo comma, della Costituzione prevede che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni di età. Per l'elezione della Camera dei deputati, la Costituzione prevede pertanto come unico requisito per l'elettorato passivo l'età anagrafica, fissandola al venticinquesimo anno di età. Si tratta dell'unica differenza rimasta in materia di elettorato rispetto al Senato della Repubblica, per il quale l'età è fissata a quaranta anni, dopo la modifica apportata all'articolo 58, primo comma, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato l'elettorato attivo tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica fissandolo al diciottesimo anno di età.

Tuttavia, si ravvisa la necessità di qualificare l'elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati e, in particolare, di limitarlo a coloro che, oltre ad aver compiuto i venticinque anni di età, abbiano già rivestito precedenti cariche di governo a livello locale o regionale e che pertanto abbiano già consolidato le proprie conoscenze e competenze sul campo prima di ricoprire incarichi a livello nazionale, valorizzando il loro *cursus honorum*.

Peraltro, l'aver maturato esperienze amministrative sul territorio rafforza il legame tra eletto ed elettore, conferendo a quest'ultimo il potere di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento anche sulla base del lavoro precedentemente svolto nei comuni o nelle regioni.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si propone di modificare, dunque, l'articolo 56 della Costituzione, prevedendo che possano essere eletti deputati coloro che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni di età e che siano stati titolari, per

almeno un mandato, della carica di sindaco o di assessore o consigliere, a livello comunale o regionale. Restano tuttavia esclusi da tale modifica costituzionale i deputati eletti nella circoscrizione Estero, per i quali continua ad applicarsi soltanto il limite di età anagrafica attualmente vigente.

La proposta di legge, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e che hanno ricoperto, per almeno un mandato, la carica di sindaco o di assessore o consigliere, comunale o regionale. Per i deputati eletti nella circoscrizione Estero si applica solo il limite di età anagrafica ».

19PDL0080110